

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - superamento della situazione prevista dall'art. 2482 *ter* del codice civile, risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di giungere ad una conclusione contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - ripianamento della carenza patrimoniale di € 784.771,00, risultante dal Parametro PA al 31 dicembre 2017;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 27.094,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di aprile e maggio 2018, al Sig. Giuseppe Sipone il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, al Sig. Giuseppe Sipone il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;

- pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, al Sig. Giuseppe Sipone il cui incarico è ricompreso tra le altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento del debito Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2017;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2015;
 - pagamento del debito Iva relativo al periodo di imposta anno 2014;
 - pagamento del debito Irap relativo al periodo di imposta 1° luglio 2015-30 giugno 2016.
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti alla società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l.;
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019;
- visti l'art.12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 S.r.l. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRODINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. MESTRE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, a corredo della domanda di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, della tassa di iscrizione al medesimo Campionato;
- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri infrastrutturali" previsti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018, per l'inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito della Licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., relativa al suddetto impianto e valida per la stagione sportiva 2018/2019;
 - deposito delle risultanze - favorevoli e senza limitazioni sull'agibilità antecedenti il termine della stagione sportiva 2018/2019 - delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza del suddetto impianto,
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2018, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tali inadempimenti;
- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società A.C. MESTRE S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società A.C. MESTRE S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019;

- visti l'art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. MESTRE S.r.l. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26

Il Commissario Straordinario

- visto il Comunicato Ufficiale n n. 50 del 24 maggio 2018;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per inosservanza dei seguenti adempimenti:
 - deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, della garanzia a prima richiesta dell'importo di € 350.000,00;
 - deposito di una nuova relazione della società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, attestante l'avvenuto superamento dell'impossibilità di esprimere un giudizio contenuta nella relazione della società di revisione riferita al suddetto periodo amministrativo;
 - ripianamento della carenza finanziaria di € 129.607,00, risultante dall'Indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento di incentivi all'esodo dovuti, per le mensilità di aprile e maggio 2018, ad un tesserato;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, ai tesserati, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per il periodo intercorrente dalla mensilità di novembre 2017 alla mensilità di aprile 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2018, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
 - pagamento della rata scaduta al 30 aprile 2018 relativa alla rateazione del debito IVA per l'anno d'imposta 2014.

- vista la comunicazione in data 12 luglio 2018, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato tali inadempimenti;
- tenuto conto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018. Nello specifico l’ente proprietario Mapei Stadium S.r.l., subordinando la disponibilità dello Stadio “Mapei Stadium - Città del Tricolore” di Reggio Emilia alla stipula di un successivo contratto di concessione con la società A.C. Reggiana 1919 S.p.A., non è stato soddisfatto il requisito della disponibilità dell’impianto sportivo per la stagione sportiva 2018/2019;
- preso atto della comunicazione in data 12 luglio 2018, con cui la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha contestato tale inadempimento;
- constatato che, avverso le suddette decisioni negative, la società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 50 del 24 maggio 2018;
- rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, ai fini dell’ammissione al Campionato Serie C 2018/2019;
- visti l’art. 12 della Legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. REGGIANA 1919 S.p.A. della Licenza Nazionale 2018/2019 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRORDINARIO
Roberto Fabbricini